



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO'

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 28/10/2021

OGGETTO: Conferma istituzione Ufficio in posizione di Staff alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori ex art. 90 del D.Lgs 267/2000. Anno 2021.

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Ottobre alle ore 10:00, presso la SALA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente CARBONI MICHELE.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CARBONI MICHELE	SI
VICE SINDACO	FRESU GIANNI	SI
ASSESSORE	LENE FRANCESCA ELISABETTA	--
ASSESSORE	FRESU HANSEL NICOLA	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA SONNU SILVIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, CARBONI MICHELE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Si dà atto che la Segretaria Comunale Dott.ssa Silvia Sonnu, il Sindaco Michele Carboni e l'Assessore Hansel Nicola Fresu, partecipano alla riunione in modalità videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nei giorni 10 e 11 ottobre 2021 si sono tenute, in questo Comune, le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

- con delibera C.C. n. 21 del 22.10.2021 si è proceduto all'esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi (artt. 40 e 41 D. Lgs. N. 267/2000) e alla successiva convalida;

- con decreto sindacale n. 14 del 22.10.2021, prot. n. 3070, si è provveduto alla nomina della nuova Giunta Comunale;

Richiamato l'art. 90, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“Art. 90 - Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale”.

3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.”;

Considerato che:

- in riferimento alla configurazione giuridica del rapporto instaurato con i soggetti che fanno parte dell'ufficio di staff, la norma specifica che "al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali";

- la giurisprudenza contabile ha più volte affrontato le problematiche connesse alla configurazione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 90 Tuel, evidenziando in particolare tre aspetti: necessità del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato, preclusione dello svolgimento di compiti di gestione e la conseguente non configurabilità dell'inquadramento ex art. 110 Tuel;

- sul primo punto i giudici contabili hanno chiarito che "l'assunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli uffici c.d. di staff degli EELL debba avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali", escludendo che "si possa dar luogo all'assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico-economica del rapporto sia dettata in contrasto con le previsioni del CCNL, per quel che riguarda, principalmente, l'entità della retribuzione " (Corte dei conti, Sez. Giurisd. Puglia, n. 241/10l);

- il principio secondo cui al personale assunto con contratto ex art. 90 TUEL è precluso lo svolgimento di attività gestionali è stato più volte richiamato dalla giurisprudenza contabile (ex multis Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti nella Sentenza n. 785120121A);

Rilevato dunque, che la normativa vigente attribuisce agli enti locali la facoltà di costituire strutture organizzative idonee a coadiuvare gli organi di direzione politica nell'esercizio delle loro funzioni, composte oltre che dal personale dipendente interno, anche da collaboratori esterni;

Preso atto che in tale contesto normativo e giurisprudenziale è intervenuto l'art. 11, c.4, del D.L. 90/2014 che ha introdotto un nuovo comma 3-bis all'art.90 TUEL che segnatamente prevede: "resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale". L'intervento modificativo della norma in questione, pur ponendosi in linea con il consolidato e richiamato orientamento giurisprudenziale, modifica ed innova il relativo istituto. Viene ribadito il divieto per i componenti degli uffici di supporto all'attività politica di svolgere attività di carattere gestionale, ossia tutti quei compiti di gestione attiva in cui si concretizza l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico e che comportano anche l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnino l'amministrazione verso l'esterno. La nuova formulazione dell'art. 90 specifica che l'eventuale parametrizzazione del trattamento economico del personale assunto negli uffici di staff a quello dirigenziale non comporta la possibilità di svolgere funzioni gestionali;

Dato atto, in primo luogo, che questo Comune non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 11 "Ufficio di Staff" del "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" approvato con deliberazione G.C. n. 104 del 25.11.2013 che disciplina la costituzione dell'ufficio di Staff alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori che testualmente recita:

1. Ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 267/00, con deliberazione della Giunta comunale possono essere costituiti uffici di staff alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, quali l'ufficio di Gabinetto e la segreteria particolare; il servizio di comunicazione ed immagine, che comprende l'ufficio stampa.

2. A tali uffici possono essere assegnati dipendenti di ruolo del Comune ovvero collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

3. I collaboratori di cui al comma precedente sono scelti direttamente dal Sindaco, tenuto conto del possesso di titoli di studio e dell'eventuale esperienza lavorativa o professionale necessaria per lo svolgimento delle mansioni. La scelta può avvenire anche attraverso procedura selettiva/comparativa, con valutazione dei *curricula*, fermo restando il principio del rapporto fiduciario. Può essere stabilito, altresì, il possesso di specifici requisiti derivanti dalla natura dei compiti da svolgere;

Visto che il numero dei dipendenti dell'Ente è inferiore alle necessità per cui non è obiettivamente possibile assegnare all'Ufficio di staff personale interno;

Considerato che:

- il Comune di Nughedu san Nicolò ha una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e quindi per l'anno 2021 soggiace alle regole della contabilità armonizzata;

- Questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario, dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario ed ha rispettato i vincoli del pareggio del bilancio nell'anno precedente;

Ritenuto di dover costituire il detto Ufficio facendo ricorso a collaborazioni esterne;

Dato atto

- che rispetto alle figure esterne il Sindaco, pur nell'obbligo di verificare la coerenza tra curriculum formativo e posizione lavorativa offerta, dispone della facoltà di nominare "intuitu personae" tali collaboratori, quindi senza necessità di attivare procedura selettiva ad evidenza pubblica;
- Che ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 267/2000 il contratto di conferimento dell'incarico non può eccedere per durata il mandato elettivo dell'organo di vertice in carica alla data della stipula;

Dato atto che:

- con delibera G.C. n. 12 del 22.02.2021, è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero;
- con delibera di C.C. n. 17 del 09.03.2021, è stato approvato il Programma triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 ed il Piano delle assunzioni 2021 e veniva prevista la costituzione di ufficio di staff alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori comunali con collaboratori assunti con contratto a Tempo Determinato;

Preso atto che nel Bilancio sono state riservate delle somme destinate alla remunerazione di collaborazione dell'Ufficio di Staff;

Ritenuto, in relazione al combinato disposto degli art. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, propria competenza a deliberare;

Visto il "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" approvato con deliberazione di G.C. n. 104 del 25.11.2013;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il nuovo CCNL del 21 maggio 2018;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti palesemente espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate in narrativa, da intendersi qui integralmente riportate,

1. **Di confermare** la previsione dell'Ufficio di Staff del Sindaco, di cui alla delibera di G.C. n. 17 del 09.03.2021 –“ Programma triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 ed il Piano delle assunzioni 2021” ;

2. **Di procedere**, pertanto, con la costituzione, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, l'Ufficio in posizione di Staff, alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge;
3. **Di costituire**, sempre per detto ufficio, i rapporti di collaborazione esterna di cui al seguente prospetto, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato:

FIGURA PROFESSIONALE	Corrispondente Cat. Economica CCNL del 21.08.2018	COMPITI DA ASSEGNARE	DURATA
Istruttore Amministrativo	C- Pos. Ec. C1 (Part-time 25 ore settimanali)	L'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, con esclusione delle attività gestionali.	Dal 01.11.2021 al 31.12.2021

4. **Di dare mandato al Sindaco** per l'adozione dell'atto di conferimento dell'incarico, di concerto con il servizio Affari Generali e Finanziario per ciò che concerne l'impegno di spesa, definendo la durata non superiore al mandato elettivo e le modalità di espletamento dello stesso, a persona in possesso di adeguata esperienza professionale;
5. **Di dare atto** che nel Bilancio sono state riservate delle somme destinate alla remunerazione e che con determinazione del Responsabile sarà assunto il relativo impegno di spesa.
6. **Di dichiarare**, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **CORONA ADRIANA** in data **28/10/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **CAVAL PIETRO** in data **03/11/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Il Presidente
CARBONI MICHELE

Il Segretario Comunale
DR.SSA SONNU SILVIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 786

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **DR.SSA SONNU SILVIA** attesta che in data 03/11/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge